

ALLEGATO A AL ROGITO 36906

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS

DENOMINATA "COPSA ONLUS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita, l'Associazione denominata: "COPSA ONLUS" con sede in Capoterra, Località Su Spantu II°, via Zefiro n.32/b.

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie o sezioni staccate anche in altre città, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

2. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'Associazione otenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione non persegue scopi di lucro e non può distribuire anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la di-

istribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Infatti, è costituita per perseguire i seguenti fini:

a) tutelare i migranti minori non accompagnati, privilegiando, tra tutti, progetti ed iniziative rivolti all'accoglienza, all'assistenza;

b) Implementare e gestire strutture e servizi di accoglienza residenziale per migranti minori non accompagnati anche mediante la ricerca di convenzioni tra pubblico e privato;

c) Promuovere ed organizzare attività socio-assistenziali, educative, culturali, artistiche, ricreative, sportive e tutte le possibili iniziative tese a favorire la socialità e la migliore utilizzazione del tempo libero dei migranti minori non accompagnati;

d) Promuovere una cultura di accoglienza, incontro e dialogo tra migranti minori non accompagnati e popolazione locale;

e) Adoperarsi, in presenza di future ed eventuali provvidenze, alla creazione di appositi progetti finalizzati a combattere l'emarginazione sociale delle persone anziane over 65 (sessantacinque) afflitte da patologie psichiche e/o motorie.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

(Soci)

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono quattro categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo);

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti

particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

4. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

La quota contributiva annuale per le persone fisiche non potrà essere inferiore a Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

La quota contributiva annuale per le persone giuridiche non potrà essere inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Con delibera del Consiglio Direttivo l'importo della quota annuale potrà essere modificata.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di partecipare e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno oltre che gli organi dell'Associazione. Le quote

dell'Associazione non sono trasmissibili ne rivalutabili.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e da eventuali Regolamenti può essere escluso dall'Associazione.

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione all'Assemblea; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Costituisce causa di esclusione il mancato pagamento della quota contributiva entro il trentuno gennaio di ogni anno.

5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato

all'Associazione.

6. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, mediante invio email/lettera cartacea/pubblicazione sulla homepage del sito dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

6. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

1. In sede Ordinaria, all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a. Approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

b. Eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

c. Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

d. Deliberare su quant'altro demandatole per legge o per

Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. In sede Straordinaria, all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a. Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

b. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. Per modificare lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di alme-

no tre quarti degli associati.

5. Per deliberare su altri argomenti di carattere straordinario

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

3. Il Consiglio direttivo ha il compito di eleggere al suo interno il presidente, il Segretario generale, il Vice Presidente e il Comitato di Controllo.

4. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente, il Comitato di controllo all'unanimità o la maggioranza dei membri lo riterrà

necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate mediante invio email/lettera cartacea/pubblicazione sulla homepage del sito dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti; i membri del consiglio direttivo possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo anche utilizzando sistemi di videoconferenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.

9. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

10. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il

Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 12

(Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

a. Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

b. Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

c. Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

d. La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

e. La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

f. La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g. La fissazione delle quote sociali;

h. La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

i. La redazione e approvazione dei Regolamenti Interni e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

j. La delibera sull'ammissione di nuovi soci, salvo quanto specificato al punto 3 dell'art. 13 del presente Statuto relativamente alle aziende e enti di grandi dimensioni;

k. Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

3. Il consiglio direttivo ha la facoltà di delegare alcune competenze al segretario generale mediante i regolamenti interni o mediante specifico incarico.

ART. 13

(Presidente)

1. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; è eletto dall'Assemblea dei Soci insieme ai membri del Consiglio Direttivo ogni tre anni.

2. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deli-

bere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

3. Egli può decidere direttamente circa l'ammissione alla qualità di socio di enti e/o aziende di grandi dimensioni (intendendo per grandi dimensioni enti o aziende con più di 250 occupati o associati, o con un fatturato superiore a 50 milioni di €) senza passare per la delibera del Consiglio Direttivo.

Al presidente sono altresì attribuite le funzioni di tesoriere.

4. Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 14

(Segretario Generale, Tesoriere e Comitato di Controllo)

1. Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento, ad esso inoltre possono essere delegati da parte del consiglio direttivo ulteriori poteri stabiliti dal regolamento interno o da specifico incarico.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari, provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

3. Il Comitato di Controllo è costituito da un numero di membri pari a 3, scelti all'interno del consiglio direttivo, e tra coloro che non ricoprono già le cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere o segretario generale. Il comitato di Controllo ha il compito di vigilare sull'integrità morale dell'associazione e dei membri che la compongono; nel caso in cui durante la propria attività di controllo venga a conoscenza di fatti e comportamenti che possano causare danni materiali e di immagine all'associazione ha il compito di convocare all'unanimità e senza indugio il consiglio direttivo al quale sottoporre le criticità riscontrate, in modo che esso possa prendere le misure necessarie per risolverle.

ART. 15

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a. contributi e quote associative;

b. donazioni e lasciti;

c. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 16

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) gg. prima dell'Assemblea e

consultabile da ogni associato, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 9.

L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati deri-

vanti dal, o in qualsiasi modo connesse al, presente Statuto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

In caso di controversie tra gli associati, verrà nominato da parte del Tribunale di Cagliari un Arbitro che si esprima in merito alla risoluzione della controversia.

Firmato Giorgio Romeo

Firmato Vittorio Giua Marassi Notaio